

I.- L'articolo 194 del D.Lvo 267/2000 dispone che: "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse." = Tale norma trova applicazione anche nell'ordinamento regionale siciliano, ove si consideri che: a) L'articolo 194 del D.Lvo 167/2000, il quale riproduce il testo dell'articolo 37 del D.Lvo 77/1995, è indubbiamente una disposizione di principio nonché di riforma economico-sociale, che limita conseguentemente anche l'attività normativa primaria delle regioni a statuto speciale. = Sicché, il nostro legislatore regionale può legittimamente emanare diverse disposizioni in materia, ma comunque nel rispetto dei principi sanciti dalla norma di principio e di riforma emanata dal legislatore nazionale. = In ogni caso, finché il legislatore regionale non avrà emanato alcuna diversa disposizione trova diretta applicazione la norma statale. = A conferma, in relazione alla legge 109/94, l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana con parere del 30 marzo 1999 numero 64 ha ribadito che "...la legge dello Stato va applicata quando disciplina istituti che la legislazione regionale non ha normato...". = Nel caso specifico inoltre, la circolare dell'Assessore agli Enti Locali del 13 aprile 2001 numero 2 ha espressamente chiarito che "...si richiamano, con riferimento anche alle transazioni, le disposizioni in tema di regolarizzazione delle spese e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio degli artt. 191, 193 e 194 del decreto legislativo n. 267/2000...". = b) L'articolo 1 comma secondo del D.Lvo 267/2000 dispone che "...le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione...". = Il successivo articolo 150 comma terzo dello stesso decreto, in relazione alle norme finanziarie e contabili in esso contenute, precisa che "...restano salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano...". = Tali norme quindi, pur sembrando prima facie in contraddizione con quanto detto al precedente punto a), in realtà a ben vedere confermano le superiori considerazioni. = Il legislatore infatti, dopo aver espressamente affermato il carattere di normazione di principio delle norme del Decreto Legislativo 267/2000, nonché in particolare delle norme in materia finanziaria e contabile in esso contenute, ha semplicemente ribadito che le regioni autonome conservano il loro potere di emanare una loro propria e specifica normazione. = c) Sull'applicabilità in Sicilia della norma in oggetto, valga anche il precedente di T.A.R. Sicilia - Palermo, Sezione II, 7 novembre 1997 numero 1727. = II.- Per ciò che concerne in particolare la lettera e) dell'articolo 194 del D.Lvo 267/2000, si consideri che: a) Tale lettera riproduce la lettera e) dell'articolo 37 del D.Lvo 77/1995, nel

testo modificato dall'articolo 5 del D.Lvo 15 settembre 1997 numero 342.=Prima del 1997, infatti, il Comune poteva riconoscere debiti fuori bilancio per l'acquisizione di beni e servizi solo qualora non vi fossero responsabilità dei dipendenti o funzionari.=Sull'applicabilità della norma ai fatti costitutivi verificatisi prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 1997, la Corte Costituzionale con ordinanza del 6-11 luglio 2000 numero 266 ha deciso che "...la nuova lettera e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 77 del 1995, come sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 342 del 1997, ammette il riconoscimento "ex post" di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di natura contabile previsti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 77 del 1995 medesimo, il quale non fa che confermare sostanzialmente, aggravandoli, gli obblighi già previsti dall'art. 23 del D.L. n. 66 del 1989, confermando altresì, nel caso di violazione degli stessi, la disciplina secondo cui il rapporto obbligatorio intercorre solo con l'amministratore o il funzionario che ha consentito la fornitura (art. 35 cit., comma 4, corrispondente all'art. 23, comma 4, del D.L. n. 66 del 1989): sicché ammette il riconoscimento di debiti il cui fatto costitutivo può collocarsi in qualsiasi tempo successivo alla introduzione legislativa di detti obblighi...".=Sicché, dalla pronuncia della Corte è sicuro che la norma in discorso si applica ai fatti costitutivi verificatisi a partire dall'entrata in vigore del D.Lvo 77/1995; sembra inoltre, ma ciò non appare del tutto chiaro, che essa sia applicabile anche ai fatti costitutivi verificatisi dopo l'entrata in vigore del D.L. 66/1989.=Sul punto inoltre, la Corte dei conti, sezione I, con sentenza del 23 giugno 1998 numero 191/A ha deciso che "...l'articolo 5 d.lg. 15 settembre 1997 n. 342 trova applicazione anche in relazione ai debiti per acquisizione di beni e servizi "in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3" d.lg. 25 febbraio 1995 n.77, maturati anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultima norma...".=b) La norma in oggetto non giustifica qualsivoglia ricognizione di debiti fuori bilancio per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma solo quei debiti che hanno comportato per l'Ente un'utilità ed arricchimento (in sostanza, un arricchimento senza giusta causa).=Sicché, risulta evidente che la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per l'acquisizione di beni e servizi debba essere necessariamente motivata con l'indicazione e la dimostrazione circa l'effettiva utilità ed arricchimento da essi derivante per l'Ente, non essendo sufficiente il semplice riferimento alla natura del debito o alla mera opportunità di evitare le spese di un futuro giudizio.=